

24 marzo 2017



SISMA BONUS

Sismabonus, la polemica sulle competenze divide la rete dei professionisti tecnici

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 24/03/2017

Sismabonus, Architetti: 'precisare le attività che ogni categoria può svolgere'

www.edilportale.com del 23/03/2017

DL TERREMOTO

Terremoto, il decreto incassa il primo sì, il testo passa al Senato: tutte le novità

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 24/03/2017

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Semplificazioni, addio dal 6 aprile al nullaosta paesaggistico per 31 micro-interventi

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 24/03/2017

Anche gli interventi antisismici tra quelli liberi. Guida alle novità opera per opera

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 24/03/2017

ROTTAMAZIONE CARTELLE

Rottamazione, calendario al restyling

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 24/03/2017

Rottamazione ruoli al 21 aprile

Italia Oggi pag. 30 del 24/03/2017

Restano i dubbi sui debiti delle Casse

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 24/03/2017

ANAC

Sanzioni negli appalti, l'Anac chiede pareri

Italia Oggi pag. 31 del 24/03/2017

CASA ITALIA

Nasce il dipartimento a Palazzo Chigi: nella mission c'è l'edilizia abitativa e l'efficienza energetica

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 22/03/2017

IMPIANTI

Nuovi obblighi per gli ascensori, il regolamento in vigore tra 7 giorni

www.ediltecnico.it del 23/03/2017

CONTO TERMICO

Conto Termico: il Catalogo degli apparecchi domestici conformi ai requisiti GSE

www.ingegneri.info del 22/03/2017

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

24 Mar 2017

Sismabonus, la polemica sulle competenze divide la rete dei professionisti tecnici

Giuseppe Latour

Quando si parla di competenze non c'è rete professionale che tenga. Dice questo la vicenda del decreto sismabonus. Dopo che il ministero delle Infrastrutture ha deciso di fare un passo indietro rispetto alla prima versione del testo, allargando le diagnosi anche a chi non è architetto o ingegnere, gli attacchi di ingegneri e architetti non si placano. L'ultimo, in ordine di tempo, è stato il Consiglio nazionale degli architetti, per bocca del suo presidente. Subito prima c'erano stati gli ingegneri che, a loro volta, avevano preceduto la Fondazione Inarcassa che, addirittura, ha inviato una lettera aperta al Mit. L'obiettivo di tutti è riaprire una partita che sembrava chiusa, andando a precisare in maniera dettagliata quali attività rientrano tra le prerogative delle diverse professioni.

Per il presidente degli architetti, Giuseppe Cappochin «stupisce come non si tenga in alcun conto del principio regolatore che deve sempre sovrintendere all'esercizio delle competenze dei vari ordini professionali e che, in ambito sismico, viene ribadito essere ispirato al pubblico e preminente interesse rivolto alla tutela della pubblica incolumità». Migliorare la sicurezza statica o adeguare alla normativa vigente gli edifici esistenti in zona sismica «richiede necessariamente valutazioni complesse sulle strutture e sulla loro risposta alle azioni sismiche, valutazioni che solo chi possiede adeguate competenze e professionalità, come architetti ed ingegneri, può effettuare». È quindi «improcrastinabile varare una nuova e specifica normativa, precisando quali attività relative al sismabonus rientrino nelle competenze delle rispettive categorie professionali per non lasciare adito a fraintendimenti e dare spazio a dubbi interpretativi».

Su una linea molto simile si trova il Consiglio nazionale degli ingegneri che, in una nota di pochi giorni fa, ha spiegato come «tale modifica costituisca un'occasione persa nella strada virtuosa di un corretto rapporto tra formazione, competenza e responsabilità a tutela della sicurezza della collettività. La prima stesura del decreto aveva interpretato al meglio il dettato della legge primaria attraverso la specificazione dei professionisti abilitati per richiamare la necessità di documentate specifiche capacità».

Il richiamo generico alle competenze professionali «mal si adatta alle forti esigenze derivanti dalle necessità della riduzione del rischio e della complessità della sicurezza sismica che, al di là della tipologia di costruzione, non può mai essere armonica con le definizioni attuali, le quali non tengono conto delle recenti conoscenze elevate la cui applicazione è necessaria in tutti i contesti». Per questo motivo, il Cni «continuerà a lavorare perché, nell'ottica della promozione della cultura della interdisciplinarietà, si proceda finalmente a guardare alle competenze certificate come un passaggio obbligatorio».

Ma l'affondo più duro di questi giorni è arrivato dalla Fondazione Inarcassa, con una lettera aperta indirizzata al ministero delle Infrastrutture: «Sulla specifica attività inerente alle prestazioni tecniche in ambito sismico riteniamo che non possa più essere tollerato nessun tipo di confusione, soprattutto quando a essere in gioco è la pubblica incolumità. Migliorare la sicurezza statica o adeguare alla normativa vigente gli edifici esistenti in zona sismica richiede necessariamente valutazioni complesse sulle strutture e sulla loro risposta alle azioni sismiche. Solo ingegneri e architetti con laurea magistrale possiedono le competenze tecniche necessarie a svolgere tali valutazioni». Per questo motivo «ci permettiamo di richiederle che vengano definite nel concreto e con puntualità le attività relative al sismabonus che possono rientrare nelle competenze di geometri, periti edili, dottori in agraria, periti agrari e laureati triennali».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

PROFESSIONE

Sismabonus, Architetti: 'precisare le attività che ogni categoria può svolgere'

di Alessandra Marra

Per il presidente del Cnappc Giuseppe Cappochin la generica estensione di competenze va a discapito dei cittadini

23/03/2017



23/03/2017 – “Bisogna precisare quali attività relative al Sismabonus rientrino nelle competenze delle rispettive categorie professionali in modo da non lasciare adito a fraintendimenti o dubbi interpretativi”. Questa la richiesta del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) in merito [all'estensione di competenze nella attività di classificazione sismica](#) prevista dal [DM 65 del 7 marzo 2017](#) che ha modificato il [DM 28 febbraio 2017](#).

Sismabonus: guerra di competenze

Secondo il Presidente del CNAPPC, Giuseppe Cappochin “saranno i **cittadini delle regioni colpite dal sisma a pagare le conseguenze** delle modifiche apportate al Sismabonus. La scomparsa del riferimento ai titoli di studio in ingegneria o architettura necessari per esercitare queste prestazioni e di una chiara definizione delle professionalità deputate a volgerle, lasciano spazio ad una generica estensione di competenze molto poco chiara e che causerà sicuramente controversie e contenziosi che saranno di intralcio alle attività di ricostruzione”.

“Stupisce - continua Cappochin - come non si tenga in alcun conto del “principio regolatore” che deve sempre sovrintendere all’esercizio delle competenze dei vari Ordini professionali e che, in ambito sismico, [come si legge nel Parere del Consiglio di Stato 2539/2015](#), viene ribadito essere ispirato al **pubblico e preminente interesse rivolto alla tutela** della pubblica incolumità”. “Migliorare la sicurezza statica o adeguare alla normativa vigente gli edifici esistenti in zona sismica richiede necessariamente valutazioni complesse sulle strutture e sulla loro risposta alle azioni sismiche, valutazioni che - solo chi possiede adeguate competenze e professionalità, come architetti ed ingegneri - può effettuare”.

Sismabonus: chiarire le competenze

Per queste ragioni gli Architetti chiedono di “**varare una nuova e specifica normativa**, precisando quali attività relative al Sismabonus rientrino nelle competenze delle rispettive categorie professionali per non lasciare adito a fraintendimenti e dare spazio a dubbi interpretativi”. “Sia chiaro che questa posizione non è espressione di una chiusura corporativa, ma è una diretta **assunzione di responsabilità nei confronti dei cittadini** colpiti dal terremoto - che guardano alla ricostruzione come ad un fondamentale momento di ripartenza - e un preciso dovere di tutela dell’ interesse pubblico” ha concluso il Presidente degli architetti italiani.

© *Riproduzione riservata*

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

24 Mar 2017

Terremoto, il decreto incassa il primo sì, il testo passa al Senato: tutte le novità

Massimo Frontera

Non c'è solo l'istituzione del nuovo dipartimento di Casa Italia tra le novità al testo del decreto legge con le nuove misure di aiuto alle popolazioni colpite dai terremoti del Centro Italia. Tra le proposte di modifica che sono state approvate dall'Aula della Camera ci sono anche misure che definiscono e ampliano, nei limiti - abbastanza rigorosi - fissati da governo alcune forme di aiuto al territorio. Queste le ultime novità approvate ieri dall'Aula della Camera, che si aggiungono alle novità approvate dalla Commissione Ambiente di Montecitorio (e segnalate nei link alla fine di questo articolo). Via libera dell'Aula della Camera al decreto legge che contiene le misure rese necessarie dopo il terremoto. Il testo, approvato a Montecitorio con 201 voti a favore, 16 contrari e 56 astenuti, passa al Senato. Il testo ora passa al Senato, che ha appena due settimane per esaminare il testo.

Camera, semplificata la delocalizzazione delle imprese del cratere

Le imprese che si trovano nei comuni del cratere del terremoto potranno essere delocalizzate anche in tutta la provincia dove è ubicata la sede dell'attività economica o produttiva danneggiata dagli eventi sismici, o, nel caso di circoscrizioni territoriali contigue, nell'ambito della provincia limitrofa, anche se collocata in una diversa regione.

Camera, comuni responsabili piani ricostruzione

Saranno i comuni, e non gli Uffici speciali per la ricostruzione, ad avere la responsabilità di curare la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, ferma restando la possibilità per i Comuni di avvalersi degli Uffici speciali per la ricostruzione.

Danno indiretto, si abbassa la soglia per le imprese

Un emendamento approvato dall'Aula della Camera, ha abbassato dal 40% al 30% la soglia per chiedere l'accesso al risarcimento da danno indiretto, misura peraltro introdotta nel testo da una proposta di modifica approvata al termine della discussione nella Commissione Ambiente.

Fondi per monitoraggio cratere sismico

Redazione della cartografia «geologica e geotematica» delle aree del cratere sismico e il monitoraggio della sequenza sismica con relative risorse. È quanto prevede un emendamento approvato dall'Aula. L'emendamento destina a queste attività un milione di euro per il 2017, tre milioni per il 2018 e quattro per il 2019.

Fondi alla residenza per studenti di Teramo

Tre milioni di euro verranno assegnati all'Azienda per il diritto allo studio universitario per la realizzazione di una residenza studentesca a Teramo.

Per i progetti della ricostruzione proprietà all'in house

Nell'articolo a questo link le novità in materia di appalti approvate al termine della Commissione Ambiente della Camera.

Casa Italia, nasce il dipartimento di Palazzo Chigi

Nell'articolo a questo link le novità sulla mission affidata alla nuova struttura dedicata alla promozione della sicurezza nell'edilizia abitativa. La proposta emendativa presentata dal governo è stata approvata dall'Aula della Camera con 196 sì, 133 no e dieci astensioni.

Danno indiretto, gettito dell'8 per mille ai beni culturali, cratere più ampio

Nell'articolo a questo link le principali novità introdotte al decreto nel corso della discussione in Commissione Ambiente alla Camera



P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

24 Mar 2017

Semplificazioni, addio dal 6 aprile al nullaosta paesaggistico per 31 micro-interventi

Mauro Salerno

Addio all'autorizzazione paesaggistica per le opere interne anche con modifica della destinazione d'uso, per gli interventi di miglioramento energetico, sismico o destinati all'eliminazione di barriere architettoniche (inclusi gli ascensori) che non alterano l'aspetto degli edifici. Niente nullaosta anche per tende o insegne a corredo dei negozi, opere da realizzare nel sottosuolo, installazione di pannelli solari/fotovoltaici sul tetto e ancora sostituzione di cancelli e recinzioni o realizzazione di strutture temporanee per manifestazioni ed eventi che non superino i 120 giorni.

Con la pubblicazione in Gazzetta (n. 68 del 22 marzo) del nuovo regolamento sulle autorizzazioni paesaggistiche (Dpr n. 31 del 13 febbraio 2017) arriva finalmente a traguardo l'obiettivo di liberalizzare (assoggettandoli solo alla richiesta di titolo edilizio, Cila o Scia, quando serve) tutta una serie di piccoli interventi di nessun impatto per il paesaggio e che invece erano sottoposti a defatiganti procedure. Dal 6 aprile - giorno in cui le nuove misure entreranno in vigore - tutta un'altra serie di interventi «di lieve entità» viene invece assoggettata a un nullaosta paesaggistico semplificato, da rilasciare nel termine «tassativo» di 60 giorni. In tutto si tratta di 31 interventi completamente liberalizzati (elencati puntualmente nell'«allegato A» del decreto) e di 42 tipologie di opere promosse a un regime di autorizzazione rapida («allegato B»), per i quali insieme alla corsia preferenziale vengono anche previsti un modello di richiesta standard e una scheda di relazione paesaggistica semplificata (a cura di un tecnico abilitato), unico modello da presentare a corredo dell'istanza.

Tra i principali interventi sottoposti al regime semplificato figurano anche le opere che comportano aumenti di volume fino al 10% degli edifici che non alterano le caratteristiche del fabbricato (entro un tetto massimo di cento mc), gli interventi antisismici, di miglioramento energetico o anti barriere-architettoniche che comportano innovazione sulla sagoma dell'edificio e anche la realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino permanenti, purché non superino la superficie di 30 mq. Nell'elenco anche opere a servizio di capannoni (tettoie, collegamenti, strutture di stoccaggio) o dehors di bar e ristoranti.

Le istanze andranno presentate agli sportelli unici per l'edilizia (Sue) o delle attività produttive (Suap) e saranno gli enti stessi a dover avvertire chi presenta la domanda nei casi in cui si accorgano che l'intervento ricade invece nel regime libero o in quello ordinario. Gli uffici potranno chiedere solo una volta integrazioni documentali con sospensione del termine. Le Sovrintendenze avranno 20 giorni (dalla richiesta di Sue o Suap) per dare l'ok o rifiutarlo. Poi scatta il silenzio assenso «e l'amministrazione precedente provvede al rilascio dell'autorizzazione». L'intero procedimento deve concludersi in 60 giorni, contro i 105 della procedura ordinaria.

Oltre agli «interventi di lieve entità» il regime semplificato riguarderà anche le domande di rinnovo per le autorizzazioni scadute da non più di un anno. Anche queste avranno un'efficacia di cinque anni, con possibilità di chiudere i lavori cominciati in tempo entro l'anno successivo alla scadenza.

Il decreto si occupa poi anche dei casi in cui l'autorizzazione paesaggistica si accompagna alla richiesta di un titolo edilizio (Cila, Scia o permesso di costruire) oppure al caso in cui il nullaosta paesaggistico riguardi un intervento su un bene tutelato. In questi casi si presenterà una domanda unica e la risposta della Pa dovrà esaurire tutti i procedimenti in un colpo solo. In caso di "trasgressioni" (ad esempio interventi di lieve entità eseguiti senza autorizzazione, neppure semplificata) la remissione in pristino sarà l'ultima ratio. Prima bisognerà valutare la possibilità di interventi correttivi capaci di guadagnarsi l'autorizzazione.

Il nuovo regolamento (che abroga il precedente Dpr 139/2010) si applicherà da subito in tutte le Regioni a statuto ordinario. I territori a statuto speciale avranno 180 giorni di tempo per emanare norme proprie ispirate ai principi del decreto. Le norme sugli interventi liberi si applicano comunque da subito «in tutto il territorio nazionale».



P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

30 Gen 2017

Paesaggio/2. Anche gli interventi antisismici tra quelli liberi. Guida alle novità opera per opera

Massimo Ghiloni

Dopo i recenti provvedimenti legislativi denominati Scia 1 e Scia 2 finalizzati a razionalizzare la materia dei titoli abilitativi, è stato ora approvato il nuovo regolamento sull'autorizzazione paesaggistica che abroga il precedente Dpr 139/2010 e amplia gli interventi di lieve entità sottratti al regime ordinario di autorizzazione preventiva.

LE ESENZIONI GIA' NEL CODICE

Ricordiamo che il Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D.Lgs. 42/2004 (Codice) prevede all'articolo 149 la non necessità dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché gli interventi inerenti l'attività agro-silvo-pastorale, il taglio colturale e la forestazione nonché la bonifica antincendio.

Inoltre, gli stessi piani paesistici possono prevedere (articolo 143 comma 4) aree particolari in cui la compatibilità paesaggistica è valutata nell'ambito del procedimento di rilascio del titolo edilizio e aree gravemente compromesse o degradate nelle quali non è necessaria un'autorizzazione. Queste ultime norme potevano forse essere ampliate come ambito di applicazione in quanto una volta redatto il piano paesaggistico d'intesa tra Ministero e Regione e recepito nel piano regolatore e nei piani attuativi conformi allo stesso non dovrebbero residuare margini di discrezionalità sulla compatibilità paesaggistica, a meno che non si voglia ribadire un potere di veto a posteriori insindacabile.

TRE CATEGORIE DI INTERVENTI

Il nuovo provvedimento recepisce in parte queste considerazioni introducendo forme di liberalizzazione a fronte di specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico. Il nuovo regolamento individua tre categorie di interventi: non soggetti ad autorizzazione paesaggistica; soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato; esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica.

1) NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Questa è la principale novità rispetto al Dpr 139/2010. Sono individuate nell'«Allegato A» 31 tipologie di intervento, con alcune limitazioni e condizioni, che hanno come presupposto l'irrilevanza paesaggistica tenendo conto di sentenze della giurisprudenza e in considerazione degli obiettivi di interesse pubblico di riqualificazione edilizia, di contenimento energetico e di antisismicità e di superamento delle barriere architettoniche.

La prima tipologia degna di nota è quella relativa alle opere completamente interne anche se comportanti mutamento di destinazione d'uso. Fin dall'emanazione del Codice si era sostenuto che un vincolo paesaggistico non doveva riguardare innovazioni interne, salvo che si sia impropriamente fatto ricorso ad un vincolo paesaggistico a fini di tutela storico-artistica.

Relativamente alle altre tipologie si segnalano i seguenti interventi: su prospetti e coperture degli edifici nel rispetto dei piani del colore e delle caratteristiche architettoniche; di consolidamento statico; superamento barriere architettoniche; condizionatori dotati di unità esterna, parabole, antenne; pannelli solari; opere di adeguamento di spazi esterni; opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici; sostituzione di cancelli, recinzioni e muri di cinta; volumi completamente interrati; occupazioni temporanee del suolo; tende parasole; monumenti, lapidi ed edicole funerarie; insegne per esercizi commerciali; strutture amovibili all'aria aperta; strutture stagionali; fedele ricostruzione di edifici crollati a seguito di calamità naturali; demolizioni conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi; opere in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali.

2) PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

Il procedimento deve concludersi entro il termine, ora definito tassativo, di 60 giorni. Il nuovo elenco riprende per molti aspetti quello contenuto nel Dpr 139/2010, introducendo alcune modifiche specialmente in ordine ad interventi ora liberalizzati ma con differenza di grado tale da incidere sull'impatto paesaggistico. Uno degli interventi più rilevante è quello relativo all'incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 metri cubi, ora attuabile anche nei centri storici nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche dei materiali e delle finiture esistenti. Ogni ulteriore incremento dello stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni successivi all'ultimazione dei lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario.

Tra gli altri interventi si segnalano: opere su prospetti e coperture comportanti alterazione dell'aspetto esteriore dell'edificio; adeguamento alla normativa antisismica o di contenimento energetico comportante innovazioni nelle caratteristiche morfo-tipologiche ovvero nei materiali di finitura o di rivestimenti preesistenti; superamento delle barriere architettoniche che alteri la sagoma dell'edificio visibile dallo spazio pubblico; demolizione senza ricostruzione di edifici privi di interesse architettonico, storico e testimoniale; autorimesse fuori terra con volume non superiore a 50 metri cubi; tettoie di superficie non superiore a 30 metri quadrati; chiusura di verande funzionali ad attività economiche; strutture temporanee per manifestazioni per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni; cartelli e mezzi pubblicitari non temporanei di dimensione inferiore a 18 metri quadrati; demolizione e fedele ricostruzione di edifici.

Sono anche soggette a procedimento semplificato le istanze di rinnovo dell'autorizzazione per l'ultimazione dei lavori scaduta da non più di un anno, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto autorizzato ed alle prescrizioni eventualmente sopravvenute.

3) ESONERO DALL'AUTORIZZAZIONE

Vengono esonerati dall'obbligo di autorizzazione semplificata alcuni interventi riguardanti aree ed edifici vincolati dal piano paesaggistico, purchè nello stesso siano contenute le specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la tutela del bene paesaggistico. Tali condizioni sono accertate da Ministero e Regioni.

SUBITO OPERATIVI

Le disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate e di esenzione dall'obbligo sono

immediatamente operative e prevalgono sugli strumenti di pianificazione. In caso di violazioni delle disposizioni del nuovo regolamento, si applica l'articolo 167 del Codice fino alla rimessione in pristino se non sia possibile adeguarsi alle prescrizioni. L'effetto auspicabile di queste innovazioni è che il regime ordinario di autorizzazione possa rispettare l'obbligo temporale di conclusione del procedimento.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Riscossione. Con il primo sì della Camera al Dl sisma confermata la doppia via per spostare i termini

Rottamazione, calendario al restyling

Oggi in Cdm il decreto legge sulla proroga al 21 aprile per le domande

ROMA

Un'alchimia legislativa per riscrivere il calendario della rottamazione. Arriva la conferma delle due vie per spostare in avanti il termine della sanatoria per la quale scadono i termini di adesione il prossimo 31 marzo. Oggi il Consiglio dei ministri esaminerà un decreto legge per far entrare immediatamente in vigore lo spostamento al 21 aprile della data per presentare le domande della definizione agevolata. Una misura adottata anche per il crescente numero di contribuenti che si stanno recando agli sportelli di Equitalia negli ultimi giorni (come documentato ieri su queste colonne) per ottenere informazioni e perfezionare la richiesta di accesso alla sanatoria. Il decreto si limiterà a prevedere solo lo spostamento di questa data. Per il differimento del termine entro cui Equitalia dovrà fornire al contribuente il dettaglio sugli importi dovuti nell'unica o nelle rate scelte (fino a un massimo di cinque) entrerà in gioco l'emendamento inserito nella conversione in legge del decreto terremoto. Il provvedimento, che ieri ha incassato il primo via libera dell'Aula della Camera e ora passerà all'esame del Senato, prevede, infatti, lo spostamento dal 31 maggio al 15 giugno della data entro cui l'agente della riscossione dovrà presentare il conto. Non solo, l'emendamento Sottanelli introdotto in commissione Ambiente e "validato" dall'assemblea di Montecitorio ha anche stabilito lo spostamento di un anno di tutti i nuovi termini di adesione alla rottamazione per i residenti nei Comuni colpiti dal sisma del Centro-Italia. Allo stesso tempo ha fornito un'interpretazione autentica sul controverso caso dell'applicazione della sanatoria anche ai contributi delle Casse previdenziali. La soluzione adottata stabilisce che sono rottamabili le cartelle relative ai contributi non versati dalle Casse di previdenza (si veda l'altro approfondimento).

Attenzione, però. La riscrittura del calendario non riguarda assolutamente le scadenze per i versamenti legati alla rottamazione. Non a caso, infatti, il decreto legge con la proroga secca al 21 aprile viene definito un provvedimento "a perdere" nella tecnica legislativa (e quindi destinato a non essere convertito) per evitare di riaprire il dibattito parlamentare su tutto il capitolo della riscossione, in particolare sulla tenuta del gettito atteso dalla sanatoria ai fini dei saldi dell'ultima legge di bilancio. Il piatto forte degli incassi dovrà arrivare già nel 2017 con le prime tre rate in scadenza a luglio, settembre e novembre. Qui le previsioni sono di ottenere 2,3 miliardi di euro. I successivi due versamenti (in scadenza ad aprile e settembre 2018) dovranno portare il conto finale a 4,1 miliardi (considerata anche la coda di 300 milioni stimata dalla Ragioneria nel bollinare le norme del Dl 193/2016).

Resta aperto, invece, il fronte del documento unico di responsabilità contributiva (Dure). Il Governo si era impegnato a intervenire dopo il voto all'unanimità della commissione Finanze della Camera a una risoluzione presentata dal Movimento 5 Stelle. La richiesta era quella di rilasciare un'attestazione temporanea alle imprese che fanno la domanda di rottamazione senza dover attendere il versamento della prima o unica rata, come invece avviene adesso alla luce di un'interpretazione fornita dall'Inps. Una posizione penalizzante per i soggetti interessati, che di fatto implica la mancata possibilità di partecipare agli appalti pubblici. Dall'Esecutivo arriva la conferma che l'impegno preso in commissione Finanze sarà mantenuto all'interno del decreto enti locali atteso in Consiglio dei ministri per la prossima settimana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Mobili

Giovanni Parente

IPAGAMENTI Restano invariate le date per i versamenti delle rate a partire da fine luglio Sul Dure soluzione in arrivo con il decreto enti locali



Diritto & Fisco



Oggi in consiglio dei ministri il decreto che rinvia la scadenza. Camera, sì al dl Sisma

Rottamazione ruoli al 21 aprile

Provvedimento con la sola proroga della sanatoria

DI CRISTINA BARTELLI

La proroga della rottamazione delle cartelle dal 31 marzo al 21 aprile arriverà con un decreto legge che il consiglio dei ministri approverà oggi.

Il testo sarà, come conferma a *ItaliaOggi* il viceministro all'economia Luigi Casero, un provvedimento snello con il solo spostamento dei termini, e non saranno previsti i chiarimenti in tema di Durc (Documento unico regolarità contributiva). I chiarimenti potrebbero, al contrario, trovare accoglimento nell'iter parlamentare di conversione del decreto legge. Sono queste le misure messe a punto dal governo (si veda l'anticipazione di *ItaliaOggi* del 23/3/2017) per evitare l'impasse sulla proroga dei termini della sanatoria delle cartelle presente anche nella legge di conversione del decreto legge sisma.

La misura di proroga, data per certa dagli operatori, era stata inserita in un emendamento, poi ritirato, al decreto legge sisma (dl 8/2017). Successivamente la proroga era stata reintrodotta, nello stesso provvedimento sul sisma, con una formulazione diversa. Si sarebbe, però, creato un vuoto temporale di più di una settimana tra la scadenza naturale della rottamazione fissata al 31 marzo, e l'arrivo in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del decreto, che ieri l'aula della Camera ha approvato con 201 voti a favore e 16 no (il provvedimento passa ora al Senato dove non sarà esaminato prima del 4 aprile).

Per evitare dunque uno stop and go dei termini il governo approverà oggi il testo del decreto che potrebbe anche, una volta convertito definitivamente in legge il decreto sisma, andare a perdere.

Nel testo, però, secondo quanto risulta a *ItaliaOggi*, non c'è la soluzione richiesta dal M5S sullo sfasamento del rilascio del Durc. La situazione attuale comporta infatti che chi aderisce alla rottamazione non vede lo sblocco del Durc se non dopo aver pagato la prima rata (ragionevolmente in luglio) creando dei problemi non di poco conto. Problemi uguali

si creano anche con la certificazione fiscale che deve essere rilasciata qualora si hanno rapporti in essere con la pubblica amministrazione superiori ai 10 mila euro.

Intanto per snellire le file agli sportelli la società per la riscossione Equitalia ha lanciato nelle scorse settimane un'area dedicata: EquiPro



Da ItaliaOggi del 23 marzo 2017

Un'area riservata destinata ai professionisti per gestire cartelle, avvisi, rate e scadenze dei loro clienti. EquiPro, destinato ad oltre 20 categorie professionali consente di eseguire direttamente dal proprio pc, smartphone o tablet, tutte le operazioni utili per conto dei loro assistiti.

© Riproduzione riservata

Equitalia risarcisce se sbaglia emissione

Equitalia paga le spese processuali e risarcisce il danno morale quando emette ruoli e cartelle, nonostante il contribuente abbia ottenuto l'annullamento della pretesa impositiva nel processo tributario.

A dare una mano ai contribuenti sempre più destinatari di cartelle pazze è la Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 7437 del 23 marzo 2017, ha respinto il ricorso della società di riscossione che, nonostante il giudicato favorevole al cittadino, non aveva cancellato l'ipoteca, aveva emesso ruoli e cartelle avviando, così la procedura di riscossione.

In particolare l'uomo aveva chiesto il risarcimento del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, consistente nelle spese mediche sostenute a seguito della pretesa illegittima, in questo caso di neppure 500 euro. Il giudice di pace e poi il Tribunale gli avevano liquidato mille euro oltre a una parte delle spese di giudizio. Oggi la Cassazione ha reso definitivo il verdetto.

In sostanza ad avviso degli Ermellini il danno patrimoniale è stato liquidato assieme alle spese processuali e quello non patrimoniale in via equitativa. In poche parole correttamente il giudice di appello è dunque riuscito a porre rimedio all'inserzione nel dispositivo della pronuncia di primo grado, frutto di evidente errore materiale, del riferimento al danno patrimoniale. D'altronde, il Tribunale lascia intendere, implicitamente ma inequivocamente, che nessun danno patrimoniale è stato realmente oggetto della decisione anche laddove rimarca che la liquidazione del danno oggetto di condanna è stata equitativa: è inverosimile che, se avesse incluso il danno patrimoniale da spese mediche, del tutto equitativa non sarebbe stata, bensì la quantificazione si sarebbe rapportata alla produzione della specifica dettagliata documentazione.

Nella sentenza impugnata di fronte al Supremo collegio si legge espressamente che «nel caso in esame, parte attrice aveva richiesto il risarcimento del danno patrimoniale di riferimento esclusivo alle «spese e competenze del giudizio di opposizione», e non già in relazione alle spese mediche sostenute, di cui non aveva fatto alcuna la menzione, avendo prodotto la documentazione solo al fine della prova della sussistenza di un danno non patrimoniale». Spese accordate in tutti e tre i gradi di giudizio.

Debora Alberici



La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti

Provvedimento sul termine per l'invio

Fatca, i dati entro il 31/5

È il 31 maggio 2017 il termine entro cui gli operatori finanziari interessati dall'accordo Fatca (Foreign account tax compliance act) dovranno inviare le informazioni sui conti finanziari statunitensi concernenti l'anno 2016. Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di ieri definisce la nuova scadenza di trasmissione delle informazioni. Gli istituti finanziari potranno trasmettere al SID (Sistema di interscambio dati) i dati del Fatca 2.0 a partire dal 31 maggio 2017, con termine al 31/5/2017; da quest'ultima

data si calcoleranno poi gli ulteriori 15 giorni (quindi, sino al 15/6/2017) entro cui si potranno ancora inviare messaggi di tipo «primo invio» col meccanismo della sostituzione previsto dalle regole di recepimento della normativa Fatca. L'accordo intergovernativo Fatca (legge n. 95/15), operativo dal 1° luglio 2014, ha l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale di cittadini e residenti statunitensi realizzata attraverso conti correnti detenuti presso le istituzioni finanziarie italiane e da residenti italiani tramite conti correnti presso le istituzioni finanziarie statunitensi.

Sul regime di cassa le perdite senza soluzione

Ripporto perdite nel regime di cassa senza soluzione normativa. Mentre ad aprile arriverà la circolare dell'Agenzia delle entrate sulle novità introdotte dalla legge di bilancio 2017 sul regime di cassa. È questa la risposta che ha fornito ieri, in commissione finanze della camera il sottosegretario del ministero dell'economia Pier Paolo Baretta rispondendo a una interrogazione di Pietro Laffranco (Fi).

Nell'interrogazione si chiedeva di sapere le azioni per le modifiche al regime di contabilità semplificata e in particolare sulle criticità del riporto delle perdite e del computo delle rimanenze finali. «Il governo», si legge nel documento «è ben consapevole del tema posto» ma continua Baretta «i temi del computo delle rimanenze finali e del riparto delle perdite prescindono dall'eventuale adozione del decreto ministeriale di cui al comma 23 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2017 e non potrà essere risolto attraverso tale veicolo normativo». Non solo il sottosegretario ricorda che ogni eventuale iniziativa normativa, determinando effetti di gettito, per l'erario dovrà tener conto del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Baretta ha poi anticipato che l'Agenzia ad aprile farà la circolare sul nuovo regime.

Il caso aperto. Alcuni enti di previdenza dei professionisti hanno affidato il recupero dei ruoli a Equitalia

Restano i dubbi sui debiti delle Casse

Rottamazione cartelle con il dubbio per alcune **Casse di previdenza privata** che ritengono non applicabile la definizione agevolata. Due sono i motivi per i quali alcuni enti di previdenza dei professionisti si oppongono alla rottamazione: la definizione con il taglio di sanzioni e interessi di mora finirebbe con il gravare sui conti del **bilancio** e l'intervento pubblico sugli enti privati viene ritenuto illegittimo.

Ma partiamo dalle norme. L'articolo 6 del decreto legge 193/2016 non prevede esclusioni per gli enti di previdenza. L'unica condizione per accedere alla definizione è che si tratti di somme affidate all'agente della riscossione negli anni dal 2000 al 2016.

Finora solo Cassa forense ha comunicato sul proprio sito, con una nota del 13 febbraio, che la rottamazione si applica anche agli avvocati. Una presa di posizione al momento "solitaria". Più numerose, invece, sono le diffide all'ente gestore. Il primo ente a prendere ufficialmente una posizione contraria è stata la Cnpadc, la cassa dei dottori commercialisti, che ha diffidato Equitalia dall'accettare richieste di rottamazione. L'Enpab (biologi) ha fatto lo stesso. È di pochi giorni fa la notizia che anche la Cipag (Cassa geometri) ha seguito la stessa linea diffidando l'ente gestore dall'accettare richieste in merito.

Ci sono poi Casse che non sono clienti di Equitalia e che quindi sono escluse dalla "possibilità" di rottamare. Tra queste: l'Enpacl (consulenti del lavoro), Inarcassa (ingegneri e architetti) e l'Enpap (psicologi). Cassa ragionieri è in una posizione ancora diversa, perché ha una sola annualità con Equitalia per cui l'impatto della rottamazione sui bilanci dell'ente è relativo.

La rottamazione è un "vigilato speciale" per le Casse e sarà trattata nel prossimo consiglio di amministrazione di Epap, l'ente pluricategoriale, che il 29 marzo è convocato per approvare il bilancio consuntivo e che potrebbe prendere una posizione.

In realtà, molti contribuenti hanno già presentato l'istanza per la definizione agevolata, ricevendo anche il "conto" da pagare da parte dell'agente della riscossione. L'agente ha anche comunicato ai contribuenti, entro il 28 febbraio 2017, i carichi che gli sono stati affidati e per i quali, al 31 dicembre 2016, non era stata ancora notificata la cartella, ovvero inviata l'informazione degli avvisi di accertamento esecutivi e di irrogazione delle sanzioni o degli avvisi di addebito Inps emessi.

Il dubbio sulla possibile rottamazione dei debiti previdenziali affidati dalle Casse all'agente della riscossione nel periodo dal 2000 al 2016, potrebbe essere superato: nel decreto sul terremoto, durante il passaggio nella Commissione ambiente, è stato inserito un nuovo comma all'articolo 6, del decreto legge 193/2016. Il comma interpreta l'articolo 6, comma 10, lettera e-bis, del decreto 193 «nel senso che ai fini della definizione agevolata dei carichi (...) non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale». Se questo testo, che ieri ha ricevuto il primo via libera alla Camera, non sarà modificato dal Senato l'incertezza sull'applicazione della rottamazione alle Casse verrebbe superata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Federica Micardi

Tonino Morina

CHI SI OPPONE Le Casse di previdenza di dottori commercialisti, biologi e geometri hanno diffidato l'agente della riscossione dall'accettare le domande

**ItaliaOggi**

Numero 071, pag. 31 del 24/03/2017

GIUSTIZIA E SOCIETA'

Sanzioni negli appalti, l'Anac chiede pareri

Andrea Mascolini

Durerà fino al 5 aprile la consultazione pubblica sullo schema di regolamento dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) che detterà le nuove regole sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di contratti pubblici. Il regolamento ha lo scopo di attuare il disposto di cui all'articolo 213 del dlgs 50/2016 e delle norme che ad esso rinviano. In particolare è il comma 13 dell'articolo 213 del decreto 50/2016 a prevedere il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano o omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall'Anac e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento. In questi casi le sanzioni possono variare da un minimo di 250 euro a un massimo di 25.000 euro. Sono invece variabili da 500 a 50.000 euro le sanzioni per chi fornisce informazioni o esibisce documenti non veritieri. Il regolamento adegua alle nuove previsioni normative del decreto 50/2016 la disciplina già prevista dal precedente codice De Lise del 2006 e regola anche i procedimenti sanzionatori in materia di qualificazione delle imprese, nelle more della ultrattività delle previsioni del dpr 207/2010. Il regolamento supererà il precedente regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità pubblicato sulla G.U. n. 82 dell'8/4/2014 e segue il comunicato del presidente Anac, Raffaele Cantone, del 21 dicembre 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2017) inerente i modelli di segnalazione all'Autorità per le comunicazioni utili ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio della Autorità, relativamente ad operatori economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione ex art. 80 del dlgs 18 aprile 2016, n. 50, nonché per le notizie, le informazioni dovute dalle stazioni appaltanti ai fini della tenuta del casellario informatico. I contributi potranno essere inviati mediante compilazione dell'apposito modulo scaricabile dal sito www.anticorruzione.it.

ItaliaOggi copyright 2014 - 2017. Tutti i diritti riservati

Le informazioni sono fornite ad uso personale e puramente informativo. Ne è vietata la commercializzazione e redistribuzione con qualsiasi mezzo secondo i termini delle [condizioni generali di utilizzo](#) del sito e secondo le leggi sul diritto d'autore. Per utilizzi diversi da quelli qui previsti vi preghiamo di contattare mfhelp@class.it

[Torna indietro](#)[Stampa la pagina](#)

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

22 Mar 2017

Casa Italia/1. Nasce il dipartimento a Palazzo Chigi: nella mission c'è l'edilizia abitativa e l'efficienza energetica

Massimo Frontera

Una dotazione di tre dirigenti di prima fascia (incluso il capodipartimento), quattro dirigenti di seconda fascia e 20 funzionari. Questa la struttura di partenza del nuovo dipartimento "Casa Italia" incardinato a Palazzo Chigi, al quale il governo ha assicurato una dote finanziaria di 1,3 milioni per quest'anno e 2,512 milioni dal 2018 in poi. L'istituzione del dipartimento è prevista da un emendamento al decreto terremoto che il governo ha trasmesso all'Aula della Camera, dove entro la settimana si concluderà la prima lettura del ddl di conversione del decreto n.8/2017.

Si tratta del "primo mattone" della struttura voluta dall'ex premier Matteo Renzi all'indomani del sisma del Centro Italia, e poi confermata dal suo successore a Palazzo Chigi, Paolo Gentiloni. Alla nuova struttura vengono affidati compiti di «indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del governo connesse al progetto "Casa Italia" (...) al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché al patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici». In questa definizione - abbastanza vaga - della mission del nuovo dipartimento non si leggono né le parole rischio sismico, né la parola prevenzione. Il campo d'azione sul patrimonio edilizio è circoscritto all'edilizia abitativa, che include il tema dell'efficienza energetica.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Nuovi obblighi per gli ascensori, il regolamento in vigore tra 7 giorni

Di **Redazione Tecnica** -

23 marzo 2017

Nuovi obblighi per installatori, fabbricanti, importatori e distributori che dovranno garantire la conformità dell'ascensore: dal 30 marzo entrerà in vigore il [nuovo Regolamento](#) per la sicurezza degli ascensori, Regolamento che attua la direttiva 2014/33/Ue.

La CNA ha lamentato due cose: primo, l'assenza di norme sulle commissioni di esame per conseguire l'abilitazione alla manutenzione; secondo, l'assenza dell'obbligo di adeguare alle norme di sicurezza i circa 700.000 impianti di elevazione installati prima del 1999.

Cosa prevede il nuovo Regolamento per gli ascensori?

Il regolamento si applicherà agli ascensori installati permanentemente degli edifici e ai componenti di sicurezza, prodotti da un fabbricante nell'Unione europea oppure importati da un paese terzo. Si parla di ascensori permanenti perché infatti sono esclusi gli ascensori da cantiere, gli impianti a fune o quelli fini militari, per esempio.

Il provvedimento, grazie a nuovi standard di conformità e assicurare una concorrenza leale sul mercato dell'Unione e tenendo conto delle innovazioni in materia di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, di vigilanza e controllo del mercato per la commercializzazione dei prodotti e dei principi generali della marcatura CE, garantisce un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza.

I nuovi standard di conformità sono indicati nelle tabelle allegate al [nuovo regolamento](#).

I nuovi obblighi per i tecnici

Per installatori, fabbricanti, importatori e distributori ci sono nuovi obblighi. Gli installatori dovranno valutare la conformità dell'ascensore ai requisiti di salute e di sicurezza (secondo l'Allegato I) e conservare tutta la documentazione tecnica. I fabbricanti dovranno garantire che i componenti di sicurezza siano conformi e, in caso contrario, devono prevedere il ritiro. Gli importatori devono verificare, prima di immettere un componente di sicurezza sul mercato, che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità.

I requisiti di sicurezza necessari per gli ascensori

Nell'**Allegato I** (a pagina 29 [dell'allegato](#)) sono elencati tutti i **requisiti che gli ascensori devono soddisfare**. Eccone alcuni. Se l'ascensore è destinato al trasporto di persone e se le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e realizzata in modo da non ostacolare o impedire l'accesso e l'uso da parte dei disabili.

Gli elementi di sospensione e di sostegno della cabina, devono ridurre al minimo il rischio di caduta della cabina

Se salta la luce, o si rompe un componente, l'ascensore deve essere dotato di dispositivi destinati ad impedire la caduta libera della cabina.

L'ascensore deve essere dotato di mezzi che consentano di liberare e di evacuare le persone imprigionate nella cabina e avere un collegamento permanente con un servizio di pronto intervento.

No alla verifica di sicurezza per quelli installati prima del '99

Il Consiglio di Stato aveva dato, a settembre 2016, il **via libera allo schema del nuovo regolamento ascensori**, approvato il giugno precedente, che va a modificare il **DPR 162/1999** e che riguarda gli ascensori finiti e installati e anche tutti i componenti di sicurezza per ascensori prodotti nell'UE o importati, come dicevamo.

La scelta di **non adeguare gli ascensori installati prima del 1999** (in Italia circa 700 mila) dal punto di vista della sicurezza era stata confermata proprio quella volta: è stata sancita legittima perché la materia è disciplinata non dalla **direttiva 2014/33/UE** a cui si dà attuazione con il regolamento in questione, ma dalla **Raccomandazione 95/216/CE** che è atto non vincolante.

Conto Termico: il Catalogo degli apparecchi domestici conformi ai requisiti GSE

È online il Catalogo degli apparecchi domestici per la produzione di energia termica e l'incremento dell'efficienza energetica conformi ai requisiti tecnici fissati dal Gse per l'ammissione al nuovo Conto Termico

[Caldaie e Pompe di Calore](#) Redazione 22 marzo 2017



Nella sezione dedicata all'Accesso semplificato del **Conto termico** nel sito **GSE** è online il **Catalogo degli apparecchi domestici** per la produzione di energia termica e l'incremento dell'efficienza energetica, di cui il GSE ha verificato la conformità ai requisiti tecnici previsti dal nuovo [Conto Termico](#). L'elenco ha valore esemplificativo e non esaustivo; è possibile, quindi, che anche altri dispositivi di mercato non inseriti nel Catalogo siano rispondenti ai requisiti previsti, e quindi ammissibili al Conto Termico con la procedura standard. Il Catalogo è articolato in 6 sezioni, in base alla tipologia di apparecchio.

1. Caldaie a condensazione (con potenza termica al focolare fino a 35 kWt). Sono ammissibili al Conto Termico interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale, in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, con impianti utilizzando [generatori a condensazione](#) alimentati a gas naturale. Sono ammesse anche le caldaie a condensazione ad aria, purché rispettino tutti i requisiti previsti dal decreto relativo al nuovo Conto Termico. Ai fini dell'inserimento nel Catalogo, è necessario che la potenza termica al focolare non superi i 35 kWt.

2. Pompe di calore elettriche o a gas (con potenza termica utile nominale fino a 35 kWt)

Sono ammissibili al Conto Termico interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, con impianti di climatizzazione invernale di potenza

termica utile nominale fino a 35 kWt, dotati di [pompe di calore](#), elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica.

3. Caldaie a biomassa (con potenza termica nominale fino a 35 kWt)

Sono ammissibili al Conto Termico interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, o di riscaldamento di serre esistenti e fabbricati rurali esistenti, alimentati a [biomassa](#), a carbone, a olio combustibile o a gasolio, con i seguenti generatori di calore:

- a) caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kWt ;
- b) stufe e termocamini a pellet;
- c) termocamini a legna;
- d) stufe a legna.

Per le sole aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale è incentivata, oltre la sostituzione, l'installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore tra quelli sopra elencati. In tali casi è consentita l'installazione anche come integrazione di un impianto esistente, previa presentazione di un'asseverazione redatta da tecnico abilitato che, considerato il fabbisogno energetico, ne giustifichi l'intervento.

Nel caso specifico delle serre, di proprietà delle sole aziende agricole, è consentito il mantenimento dei generatori esistenti a gasolio con la sola funzione di backup. In tal caso il produttore è tenuto a installare strumenti di misura, certificati da soggetto terzo e accessibili ai controlli. L'incentivo è calcolato per mezzo di determinati coefficienti ed è erogato sulla base delle misure annuali della produzione ascrivibile a fonte rinnovabile, che il produttore è tenuto a fornire al GSE.

4. Collettori solari termici (con superficie solare lorda fino a 50 m²)

Sono ammissibili al Conto Termico interventi di installazione di collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o a integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di [solar cooling](#). Sono incentivate anche le installazioni per la produzione di energia termica per processi produttivi. Questo intervento deve essere realizzato su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti (di qualsiasi categoria catastale, tranne F/3), dotati di impianto di climatizzazione invernale, sulle loro pertinenze, su serra o relative pertinenze. Possono essere incentivati anche campi solari asserviti a reti di teleriscaldamento e raffreddamento. L'impianto deve avere una superficie solare lorda inferiore o uguale a 50 metri quadrati. In caso di assenza palese di un edificio/serra di riferimento (es. stabilimenti balneari, campeggi, ecc.), si prevede l'indicazione da parte del Soggetto Responsabile dei riferimenti del Catasto Terreni dell'area su cui verrà realizzato il campo solare.

5. Scaldacqua a pompa di calore

Sono ammissibili al Conto Termico interventi di sostituzione di scaldacqua elettrici, installati in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di un impianto di climatizzazione, con scaldacqua a pompa di calore.

6. Sistemi ibridi a pompa di calore

Sono ammissibili al Conto Termico interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, con impianti di climatizzazione costituiti da sistemi ibridi a pompe di calore.

Un sistema ibrido a pompa di calore è definito come un impianto dotato di pompa di calore integrata con caldaia a condensazione assemblato in fabbrica o factory made. Secondo tale definizione sono quindi ammissibili unicamente sistemi nei quali la pompa di calore e la caldaia siano integrati in un apparato che comprende gli elementi di base dell'impianto specificamente concepiti e assemblati dal costruttore per lavorare in combinazione tra loro. Questo esclude dagli incentivi le realizzazioni di tipo "manuale" costruiti abbinando pompe di calore, anche se predisposte, con caldaie a condensazione in fase di installazione dell'impianto, non espressamente concepite per funzionare in abbinamento tra loro. Il Catalogo può essere utilizzato attraverso il Portaltermico, consentendo agli utenti di accedere direttamente al meccanismo incentivante tramite una procedura agevolata. Attualmente è disponibile una prima versione del Catalogo, costituita dall'elenco degli apparecchi domestici maggiormente utilizzati, le caldaie a biomassa e i collettori solari termici, già validati, alla data, dal GSE. La potete scaricare dal [sito del GSE](#) oppure alla fine dell'articolo (cliccando "scarica il file").

Sempre nella sezione "Accesso Semplificato", è possibile consultare l'Elenco degli apparecchi proposti dai Produttori per l'inserimento nel Catalogo degli apparecchi domestici.

Gli apparecchi contenuti nell'Elenco delle proposte sono definiti dai Produttori in collaborazione con le Associazioni di Categoria, con la supervisione tecnica del CTI, Comitato Termotecnico italiano.